



ASM ISA s.p.a.
Vigevano (PV)

CONTRATTO DI SERVIZIO
Con il Comune di VIGEVANO (PV)



INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	
Articolo 1 Definizioni	
Articolo 2 Oggetto, finalità e decorrenza	
Articolo 3 Regime giuridico per la gestione del Servizio affidato	
Articolo 4 Perimetro del Servizio affidato	
Articolo 5 Durata dell'affidamento	
TITOLO II CORRISPETTIVO DEL GESTORE ED EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO	
Articolo 6 Carattere contrattuale	
Articolo 7 Aggiornamento del corrispettivo contrattuale	
Articolo 8 Piano Economico Finanziario di Affidamento	
Articolo 9 Aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento	
Articolo 10 Istanza di riequilibrio economico-finanziario	
Articolo 11 Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario	
Articolo 12 Procedimento per la determinazione e l'approvazione delle misure di riequilibrio	
TITOLO III QUALITA' E TRASPARENZA DEL SERVIZIO	
Articolo 13 Obblighi in materia di qualità e trasparenza	
TITOLO IV ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI	
Articolo 14 Ulteriori obblighi dell'Ente territorialmente competente	
Articolo 15 Ulteriori obblighi del Gestore – Sicurezza e continuità del servizio	
TITOLO V DISCIPLINA DEI CONTROLLI	
Articolo 16 Obblighi del Gestore in materia di controlli	
Articolo 17 Programma di controlli	
Articolo 18 Modalità di esecuzione delle attività di controllo	
TITOLO VI PENALI E SANZIONI	
Articolo 19 Penali	
Articolo 20 Sanzioni	
Articolo 21 Controversie, condizioni di risoluzione	
TITOLO VII CESSAZIONE E SUBENTRO	
Articolo 22 Procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente	
Articolo 23 Trattamento del personale	
TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI	
Articolo 24 Garanzie	

Articolo 25	Assicurazioni
Articolo 26	Modalità di aggiornamento e modifica del contratto.....
Articolo 27	Allegati

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le definizioni tratte dalla normativa e dalla regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) *ratione temporis* vigente e le seguenti:

Definizioni

Autorità: l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (nel seguito, ARERA).

Base annua: da intendersi sulla base dell'anno solare.

Disciplinare tecnico: è il documento allegato al contratto di servizio che contiene le specifiche operative, le prescrizioni tecniche per l'erogazione del Servizio affidato.

Esercizio: servizio svolto nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di un anno solare.

Parti: sono l'Ente territorialmente competente e cioè il Comune socio diretto ovvero indiretto di cui al Comune di Vigevano, provincia di Pavia, c.f. 85001870188, codice ISTAT 018177 e il Soggetto Gestore (o altrimenti definito, Gestore) del servizio che ricorre al modulo gestorio dell'affidamento a società *in house* appaltatrice del servizio quale Soggetto Gestore retto sottoforma di società ricompresa in un gruppo societario ed al quale ASM ISA s.p.a., con sede legale in Vigevano, provincia di Pavia c.f. 02071890186, appartiene che sottoscrivono il presente contratto, noto che nella regione Lombardia, non sussiste l'ente di governo d'ambito territoriale ottimale e quindi il soggetto unico d'ambito.

Servizio affidato: è il servizio integrato di gestione, ovvero le singole attività che lo compongono, affidate al gestore ai sensi della normativa *pro tempore* vigente, atteso che il servizio qui ricomprende la raccolta (e relativa tipologia), il trasporto e l'avvio allo smaltimento.

Frazioni di Raccolta: tipologia di rifiuto oggetto di raccolta.

Giro di Raccolta: percorso stradale effettuato per la raccolta di una determinata tipologia di rifiuto.

Zona: settore di località / comune all'interno del quale viene svolto il servizio di raccolta rifiuti.

Impianto: sito autorizzato dall'Autorità competente presso il quale effettuare il conferimento dei rifiuti raccolti.

Isola Ecologica: area gestita per il deposito temporaneo dei rifiuti presso la quale effettuare il conferimento dei rifiuti.

Rifiuti: secondo il Decreto Legislativo n. 152/2006 art. 183 come modificato dal Decreto Legislativo 16 Novembre 2008 n. 4, i rifiuti sono "qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato "A" alla parte quarta del Decreto stesso e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi". I rifiuti sono classificati secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Rifiuti urbani:

i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, come ad esempio:

Verde: comprendente il materiale ligneo-cellulosico derivante dai lavori di sfalcio dell'erba, dalla pulizia e dalla potatura di piante sia pubbliche che private, ecc.;

Organico: comprende gli scarti di cucina organici e biodegradabili, compreso salviette di carta e verde in modica quantità (fiori recisi);

Carta: frazione recuperabile costituita da giornali, riviste, dépliant, quaderni, imballaggi in carta e cartoncino (scatole della pasta, del sale, le fascette in cartoncino di prodotti come conserve, yogurt e bevande), scatole e scatoloni in cartone, cartoni per bevande come i contenitori Tetra Pak (latte, succhi di frutta e vino);

Plastica: frazione recuperabile costituita da contenitori per liquidi (bottiglie per bevande ecc.), flaconi di prodotti per igiene personale e pulizia della casa, confezioni per alimenti in plastica, polistirolo, sacchetti per la spesa, tubetti vuoti (dentifricio, maionese ecc.), vasetti (yogurt);

Vetro: frazione recuperabile costituita da bottiglie e vasetti di vetro;

Lattine e Barattoli: frazione recuperabile costituita da barattoli, tappi in alluminio per bottiglie, lattine, latte e scatolette per bevande, contenitori e scatole in acciaio, fogli di alluminio da cucina;

Altre frazioni recuperabili: altre frazioni passibili di riciclo non comprese nei punti precedenti (ad es. fogli e reti di polietilene, o cassette di plastica recuperabili);

- i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei fossi e dei corsi d'acqua;

- i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

Pericolosi: sono i rifiuti elencati nell'allegato "G" del D.lg. 152/06 e s.m.i. con particolare riferimento a: batterie e pile, medicinali, prodotti e contenitori etichettati "T" e/o "F" (vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, ecc.), tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio;

Esterni: sono costituiti dai rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzamento delle strade e dai rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade e aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di corsi d'acqua, torrenti, canali e fossi appartenenti a pubblici demani;

Assimilati: in seguito alle modifiche introdotte dal d.lgs 156/2020, infatti, la gestione dei rifiuti non domestici si configura come una assimilazione effettuata direttamente dalla legge, avente ad oggetto i rifiuti che rispondono alla definizione di cui al comma 2, dell'art.184 e che sono contemplati, contestualmente, nell'ambito degli Allegati L-quater e L-quinqües.

Trattamento: processi di selezione e di lavorazione dei rifiuti per la realizzazione di prodotti riutilizzabili;

Recupero: operazioni eseguite sulle materie provenienti da raccolte differenziate per renderle idonee alla commercializzazione ed al riutilizzo.

- 1.2 L'Ente territorialmente competente è il titolare dell'esercizio del servizio pubblico locale di rilevanza economica di cui trattasi, quale servizio d'interesse economico generale (SIEG), ai sensi dell'art. 2 recante Definizioni, c. 1, lett. i), TU 2016; del d.lgs. 152/2006 (*Norme in materia ambientale*), della l.r. Lombardia 26/2003

(Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche); dell'art. 3-bis (Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali), l. 148/2011 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari); dell'art. 14 recante Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali, c. 27, lett. b) e f), l. 122/2010 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), d.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), del d.lgs. 201/2022 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica); del d.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), attratto all'Attività di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente ARERA.

Articolo 2

Oggetto, finalità e decorrenza

- 2.1 Con il presente contratto le Parti si impegnano, per la durata dell'affidamento, a svolgere le attività necessarie ad assicurare l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

Il Soggetto Gestore, in linea con le proprie previsioni statutarie, ha per oggetto la gestione del servizio pubblico locale sul territorio dell'Ente territorialmente competente e attività complementare e connessi investimenti come da statuto sociale e più esattamente come da art. 3 (Oggetto), cc. 1 e 2, i quali prevedono che: «1. La società ha per oggetto esclusivo l'attività di gestione ed esecuzione di servizi pubblici locali in materia ambientale e igiene urbana affidati alla Società nell'interesse degli enti locali e delle comunità locali di riferimento che la partecipano e controllano. 2. I servizi ed attività formano oggetto della società nel loro ciclo completo, dalla costruzione ai sensi di legge degli impianti e dotazioni patrimoniali alla gestione ed esercizio».

- 2.2 Per il raggiungimento della finalità di cui al precedente comma, l'Ente territorialmente competente si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:
- a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
 - b) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto;
 - c) adottare le misure necessarie a favorire il superamento dell'eventuale

situazione di disequilibrio economico-finanziario.

- 2.3 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2.1, il Soggetto Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:
- a) garantire la gestione del Servizio affidato, a fronte del quale percepisce il corrispettivo di cui al successivo Articolo 6, in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate, secondo le priorità stabilite dall'Ente territorialmente competente in attuazione della normativa vigente;
 - b) realizzare gli obiettivi previsti dall'Ente territorialmente competente (anche in coerenza con gli obiettivi stabiliti dagli atti di programmazione sovraordinati di riferimento) e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
 - c) intervenire nell'ambito delle procedure partecipate di cui al comma 2.2, lettera a), del presente contratto, fornendo all'Ente territorialmente competente tutte le informazioni e i dati necessari alle attività di validazione richieste dalla regolazione *pro tempore* vigente, anche ai fini dell'aggiornamento dei documenti di pianificazione;
 - d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto.
- 2.4 Il presente contratto aggiorna il contratto di servizio in essere, con la stessa decorrenza e scadenza indicata al comma 5.1.
- Esso è approvato dal consiglio comunale dell'Ente territorialmente competente e dagli organi istituzionali del Soggetto Gestore in funzione del modello gestorio *in house* adottato come da articolo 14, comma 1, lett. c), del d. lgs. 201/2022.

Articolo 3

Regime giuridico per la gestione del Servizio affidato

- 3.1 Il Soggetto Gestore provvede all'esercizio del Servizio affidato secondo il modello dell'affidamento a società *in house providing* indiretta per gli enti locali soci affidanti della capogruppo e diretta per i propri enti soci affidanti (art. 2, c. 1, lett. d), g), o) del d.lgs. 175/2016 in adempimento alle deliberazioni qui allegate dell'Ente territorialmente competente di cui al Comune di Vigevano n. 21 del 3 maggio 2013 (per la forma di gestione) e n. 42 del 27 giugno 2013 (per l'affidamento del servizio) nelle quali sono riportati i motivi della scelta della forma di gestione e le valutazioni effettuate in conformità alla normativa *pro tempore* vigente.
- 3.2 Nel corso del periodo di validità del presente contratto l'Ente territorialmente competente mantiene penetranti poteri autorizzativi ed ispettivi, sul servizio nel suo complesso, come anche previsto dal vigente statuto sociale del Soggetto Gestore.

Articolo 4

Perimetro del Servizio affidato

- 4.1. Al Soggetto Gestore è affidato fisicamente il servizio pubblico locale il cui perimetro delle attività è ampiamente specificato nel Disciplinare Tecnico allegato al presente contratto e di cui ne è parte integrante.

Il suddetto servizio è affidato in esclusiva sul territorio dell'Ente territorialmente competente, attese le potestà in capo a quest'ultimo previste nel presente contratto.

Il Soggetto Gestore si impegna a svolgere le attività ed il servizio pubblico locale di cui trattasi, secondo corretti criteri tecnici e rigorosi criteri economici di gestione, nel pieno rispetto della normativa comunitaria e nazionale e regionale di settore e secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità dettati dalla Carta costituzionale e dalla vigente normativa.

Il Soggetto Gestore, è attratto all'attività di indirizzo, di vigilanza, programmazione e di controllo nonché alle potestà da parte dell'Ente territorialmente competente in materia di controllo analogo congiunto come da espresse previsioni statutarie di quest'ultimo.

Il Soggetto Gestore, attraverso la firma del presente contratto, si impegna ad uniformare l'erogazione del servizio pubblico locale di cui trattasi ai principi generali contenuti nella Carta del servizio e più esattamente:

a. eguaglianza

L'erogazione del servizio in esame deve essere ispirata al principio di eguaglianza dei diritti degli utenti.

Le regole riguardanti i rapporti tra gli utenti e servizio e l'accesso al servizio devono essere uguali per gli utenti.

Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio in esame può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche.

Va garantita la parità di trattamento a tutti gli utenti.

L'eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione. In particolare, il Soggetto Gestore è tenuto ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio in esame alle esigenze degli utenti.

b. imparzialità

Il Soggetto Gestore ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità.

In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole di erogazione del servizio in esame e le norme regolatrici di settore.

c. continuità

L'erogazione del servizio in esame, nell'ambito delle modalità stabilite dalle normative regolatrici di settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni.

In generale, i casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio in esame devono essere espressamente regolati dalla normativa di settore.

In tali casi, il Soggetto Gestore deve adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

d. partecipazione

La partecipazione dell'utente alla prestazione del servizio in esame deve essere sempre garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio stesso, sia per favorire la collaborazione nei confronti del Soggetto Gestore.

L'utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso del Soggetto Gestore che lo riguardano. Il diritto di accesso ed il relativo contenuto è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla vigente normativa.

L'utente può produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio, nel rispetto della «Carta dei servizi»,

la quale prevede altresì un modulo prestampato su *«Reclami da parte dell'utente ed un form online per inoltrare segnalazioni e richieste di informazioni»*.

Il Soggetto Gestore dà sollecito riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate nel rispetto delle tempistiche previste dalla carta dei servizi.

Il Soggetto Gestore dispone periodicamente (o sistematicamente) della valutazione dell'utente circa la qualità del servizio reso, anche secondo le modalità indicate dalla direttiva 24/3/2004 (*Rilevazione della qualità percepita dai cittadini*), della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica.

e. efficacia, efficienza, economicità

Il servizio pubblico locale in esame deve essere erogato in modo da garantirne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità propria dell'Ente territorialmente competente.

Il Soggetto Gestore adotta le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi.

Ogni rapporto di servizio esistente tra il Soggetto Gestore e l'Ente territorialmente competente verrà regolato ai fini fiscali come ogni altro rapporto cliente/fornitore, fatti salvi eventuali benefici di legge.

f. strumenti per l'adozione di standard

Gli *standard* generali e gli *standard* specifici di economicità, qualità (efficienza) e quantità (efficacia) del servizio in esame, sono quelli recepiti all'interno del presente contratto, nello stretto rispetto della tutela dell'ambiente e del risparmio energetico.

g. obblighi del Soggetto Gestore

Il Soggetto Gestore si obbliga a disporre di locali, attrezzature e personale addetto idonei allo svolgimento del servizio di cui trattasi, ed adeguati per garantire il regolare svolgimento.

Per l'espletamento del servizio in esame il Soggetto Gestore si obbliga ad osservare tutte le norme vigenti in materia.

Il Soggetto Gestore si impegna a collaborare con l'Ente territorialmente competente per approntare ogni necessaria ed idonea documentazione che occorresse a quest'ultimo per acquisire eventuali finanziamenti e/o provvidenze, finalizzati al miglioramento del servizio in esame anche attraverso investimenti, impegnandosi altresì ad assistere l'Ente territorialmente competente anche in sede di presentazione delle relative domande.

In particolare, il Soggetto Gestore si obbliga a sollevare l'Ente territorialmente competente ed i propri dipendenti da ogni imposta, tassa, tributi, ecc., previsti per legge a causa di inadempimenti del Soggetto Gestore stesso, così come l'Ente territorialmente competente ed i propri dipendenti rimangono comunque estranei ai rapporti tra il Soggetto Gestore ed i suoi dipendenti nonché eventuali appaltatori, fornitori, prestatori d'opera e terzi in genere.

Il Soggetto Gestore dà ampia assicurazione di garantire l'espletamento delle incombenze che si assume con il presente contratto e ciò sulla base delle proprie autonome scelte organizzative, che, comunque, non potranno influire sui termini economici e di prestazione concordati con il presente contratto di servizio.

L'esercizio del Servizio affidato si svolge nel territorio dell'Ente territorialmente competente.

- 4.2 Trattasi di Soggetto Gestore monoservizio rifiuti solidi urbani (RSU) per il ciclo della raccolta, trasporto e avvio allo smaltimento/recupero ed allo spazzamento nonché ai relativi investimenti (copertura, progetto, costruzione, collaudo, rendicontazione e gestione).

Articolo 5
Durata dell'affidamento

- 5.1 Il presente contratto (già in essere ed assestato come da contratto di servizio tipo ARERA) ha durata di 20 anni a decorrere dal 1° luglio 2013 e termina in data 30 giugno del 2033, come da delibera di consiglio dell'Ente territorialmente competente e dell'organo esecutivo del Soggetto Gestore.
- 5.2 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario e a tutela della continuità del servizio e della qualità delle prestazioni erogate, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, al verificarsi delle seguenti condizioni:
- a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di ingresso nel capitale di nuovi soci Enti territorialmente competenti affidanti il servizio rifiuti urbani, accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi, anche in ossequio a quanto previsto dall'articolo 3-*bis*, comma 2-*bis*, del Decreto-legge n. 138/11;
 - b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto della regolazione *pro tempore* vigente, o in caso di oggettivi e insuperabili ritardi nelle procedure di affidamento;
 - c) nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge, negli eventuali altri casi previsti dalle Parti.

Titolo II CORRISPETTIVO DEL GESTORE ED EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

Articolo 6

Corrispettivo contrattuale

- 6.1 Il corrispettivo relativo al servizio integrato di gestione dei rifiuti ovvero delle singole attività che lo compongono è determinato secondo il metodo tariffario *pro tempore* vigente. Per gli anni 2024 e 2025 il corrispettivo approvato dall'Ente territorialmente competente è rispettivamente pari ad euro 9.434.838,00 oltre IVA per l'anno 2024 ed euro 9.915.103,00 oltre IVA per l'anno 2025.
- 6.2 Il corrispettivo di contratto per gli anni successivi al 2024 e 2025 sarà aggiornato tramite il PEF e secondo il metodo tariffario vigente al momento dell'aggiornamento e terrà conto – in linea di principio - di quanto specificato all'art. 7.1 del presente contratto.
- Il Soggetto Gestore si assume ad ogni modo l'obbligo di provvedere, ad effettuare tutte le operazioni necessarie per adattare il servizio all'aumento del numero degli utenti (ad esempio per nuovi insediamenti abitativi, aumento della popolazione residente, ecc.).
- 6.3 L'ente territoriale competente applica al Soggetto Gestore la seguente forma di pagamento: mensile 30 giorni d.f.f.m. I pagamenti effettuati in dipendenza del presente contratto verranno disposti esclusivamente a mezzo di bonifico sui conti correnti bancari dedicati i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati dal Soggetto Gestore. In presenza di ritardi rispetto alla data del pagamento sono riconosciuti al Soggetto Gestore gli interessi di mora applicando il D. Lgs. 231/2002.
- 6.4 Saranno predefinite tra le Parti eventuali campagne di sensibilizzazione aggiuntive, indirizzate principalmente alle scuole e alle utenze domestiche, tese a migliorare il servizio pubblico locale in esame, concordandone le modalità, le decorrenze, i contenuti, i maggiori costi e le coperture finanziarie.
- 6.5 Il Soggetto Gestore è tenuto a realizzare, assumendone gli oneri economici ed organizzativi, tutti gli interventi infrastrutturali previsti nel piano programma (leggasi sia come PEF redatto ai sensi del Metodo Tariffario Rifiuti "MTR", e sia come Piano Economico Finanziario di Affidamento "PEFA" inteso sia come aggiornamento sia come nuovo affidamento) e ed eventuali addendum e nel presente contratto.
- 6.6 Gli interventi dovranno essere realizzati secondo buona tecnica ed in conformità alle normative vigenti.
- 6.7 Il Soggetto Gestore può proporre all'Ente territorialmente competente la realizzazione di interventi di sviluppo non previsti nel PEF, indicando le esigenze che li determinano, i tempi e le modalità di attuazione, la tipologia e gli impegni economici (netto/lordo Iva). L'Ente territorialmente competente dovrà pronunciarsi come da statuto del Soggetto Gestore.
- 6.8 L'Ente territorialmente competente, avuto riguardo alle esigenze di sicurezza, continuità ed economicità del servizio, può proporre al Soggetto Gestore la realizzazione di interventi non previsti nel piano programma.
- 6.9 Il Soggetto Gestore è tenuto a realizzare, assumendone gli oneri economici ed organizzativi, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture

strettamente connesse ai servizi oggetto dell'affidamento, rispettivamente previsti nel presente contratto per l'accesso alle infrastrutture essenziali al servizio, mobili e immobili, di proprietà dell'Ente territorialmente competente o di altri enti proprietari, come da PEF, e successive variazioni.

- 6.10 Ogni aspetto tecnico-economico di cui ai precedenti artt. dal 6.4) al 6.9) è oggetto di addendum al contratto di servizio da stipularsi fra le Parti.

Articolo 7

Aggiornamento del corrispettivo contrattuale

- 7.1 L'Ente territorialmente competente garantisce per tutta la durata dell'affidamento la coerenza fra il corrispettivo spettante al Gestore e l'ammontare dei costi riconosciuti dal metodo tariffario pro tempore vigente, assicurandone l'adeguamento in sede di approvazione e aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi dalla regolazione vigente.
- 7.2 Nel rispetto della normativa vigente eventuali revisioni del corrispettivo in corso di affidamento possono essere effettuate su iniziativa delle Parti secondo le modalità di cui ai successivi commi 26.2 e 26.3.

Articolo 8

Piano Economico Finanziario di Affidamento

- 8.1 Il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* allegato al presente contratto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (redatto secondo lo schema tipo definito dall'Autorità ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Decreto legislativo 201/2022 per gli affidamenti assentiti ai sensi delle disposizioni ivi previste) riporta, con cadenza annuale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa.
- 8.2 Il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* si compone del MTR cit. e di cui al periodo regolatorio 2022-2025, del conto economico, del rendiconto finanziario e dello stato patrimoniale e deve comprendere almeno i seguenti elementi:
- a) il programma degli interventi e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del Servizio affidato, anche in coerenza con gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale (in correlazione con il successivo comma 15.1, lettera g);
 - b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio integrato di gestione, ovvero delle singole attività che lo compongono, nonché il ricorso eventuale all'**utilizzo di benie strutture di terzi**, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - c) le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio integrato di gestione ovvero delle singole attività che lo compongono.
- 8.3 Il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* di cui al comma 8.1 deve consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

Articolo 9

Aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento

- 9.1 Le Parti, con procedura partecipata, aggiornano il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* di cui all'Articolo 8, nel rispetto dei criteri e dei termini stabiliti dall'Autorità e per tutta la durata residua dell'affidamento.
- 9.2 Ai fini dell'aggiornamento del *Piano Economico Finanziario di Affidamento*:
- a) il Gestore elabora lo schema di aggiornamento del *Piano Economico Finanziario di Affidamento* secondo il metodo tariffario *pro tempore* vigente e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;
 - b) l'Ente territorialmente competente, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al Gestore, valida le informazioni e i dati forniti da quest'ultimo - verificandone la completezza, la coerenza e la congruità - e li integra o li modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
 - c) l'Ente territorialmente competente adotta il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* aggiornato, assicurando la coerenza tra i documenti che lo compongono.
- 9.3 L'Ente territorialmente competente assicura, altresì, che l'aggiornamento del *Piano Economico Finanziario di Affidamento* effettuato ai sensi del precedente comma 9.2 consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico finanziario per tutta la durata residua dell'affidamento, secondo criteri di efficienza, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

Articolo 10

Istanza di riequilibrio economico-finanziario

- 10.1 Qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria (qui e altrove da intendersi come corrispettivo ricevuto dall'Ente territorialmente competente affidante il servizio rifiuti urbani), tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'Ente territorialmente competente istanza di riequilibrio.
- 10.2 L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare secondo quanto previsto al successivo Articolo 11, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.
- 10.3 È obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

Articolo 11

Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

- 11.1 Le eventuali misure di riequilibrio, una volta esperite le azioni previste dalla

regolazione tariffaria *pro tempore* vigente per il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e nel caso in cui le misure di risanamento attivabili (tese alla razionalizzazione dei costi di gestione, all'aumento delle entrate e al contenimento delle uscite) non siano sufficienti a preservare i *target* di qualità stabiliti, comprendono, di norma:

- a) la revisione degli obiettivi assegnati al Gestore (ove non connessi a specifiche componenti di costo di natura incentivante), comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda degli utenti;
 - b) la modifica del perimetro o l'estensione della durata dell'affidamento (ovvero altre modifiche delle clausole contrattuali, in generale), ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente e dal presente contratto.
- 11.2 Laddove nessuna delle misure di cui al comma precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, possono essere identificate dalle Parti eventuali ulteriori misure di riequilibrio.

Articolo 12

Procedimento per la determinazione e l'approvazione delle misure di riequilibrio

- 12.1 L'Ente territorialmente competente decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'Autorità la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio.
- 12.2 L'Autorità verifica la coerenza regolatoria delle misure di riequilibrio determinate dall'Ente territorialmente competente nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'Autorità può disporre misure cautelari.

Titolo III QUALITA' E TRASPARENZA DEL SERVIZIO

Articolo 13

Obblighi in materia di qualità e trasparenza

- 13.1 Al presente contratto è allegata la Carta della qualità redatta in conformità alla regolazione *pro tempore* vigente (TQRIF), in cui sono specificati gli obblighi e i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
- 13.2 Le Parti danno atto delle variazioni programmate relative all'introduzione di *standard* e livelli qualitativi migliorativi (o ulteriori) che saranno adottate nel corso del periodo di affidamento. Il gestore si adegua agli obblighi indicati nel Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) ed in particolare a quelli previsti dallo schema regolatorio prescelto dall'Ente territorialmente competente. Il Soggetto Gestore, possibilmente entro 30 (trenta) giorni solari consecutivi dalla chiusura del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, sottopone altresì agli uffici competenti dell'Ente territorialmente competente un *report* annuale il quale ricomprenderà, tra l'altro, i seguenti indicatori riferiti all'esercizio di competenza anzi detto (a) **indicatori di contesto**: 1) kmq; 2) n° abitanti residenti; 3) densità abitativa (n° ab./kmq); 4) numero utenti; 5) densità utenze (n° ut./kmq.); 6) numero utenze domestiche; 7) numero utenze non domestiche; 8) nuclei familiari; 9) reddito pro capite Irpef; 10) reddito Irpef complessivo; (b) **indicatori di efficacia**: 1) ton raccolte; 2) kg. di raccolta/anno/per abitante; 3) ton raccolta differenziata; 4) ton raccolta differenziata per abitante residente; 5) ton raccolta indifferenziata; 6) ton raccolta indifferenziata per abitante residente; (c) **indicatori di efficienza**: 1) % raccolta differenziata; 2) % raccolta indifferenziata; 3) giornate nell'anno di erogazione del servizio; 4) % giornate nell'anno di erogazione del servizio; (d) **indicatori economici**: 1) corrispettivo annuo prima dell'Iva; 2) corrispettivo annuo per ton raccolta; 3) corrispettivo annuo per abitante residente; 4) corrispettivo annuo per nucleo familiare; 5) % corrispettivo annuo sul reddito Irpef complessivo degli abitanti residenti. I valori degli indicatori di partenza saranno quelli risultanti alla data del 31/12/2021.
- 13.3 Il Gestore svolge il servizio nel rispetto della normativa tecnica vigente e si impegna altresì a garantire, relativamente al Servizio affidato, il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla regolazione *pro tempore* vigente, nonché quello dei Criteri Ambientali, minimi e/o premianti (nel seguito, CAM), di cui ad d.m. 29/1/2021 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e s.m. e i., per la parte riferita ai rifiuti urbani.

Titolo IV ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI

Articolo 14

Ulteriori obblighi dell'Ente territorialmente competente

- 14.1 L'Ente Territorialmente competente si impegna a cooperare per quanto possibile per agevolare il migliore espletamento del servizio in esame da parte del Soggetto Gestore con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali. Ai fini di un più efficiente svolgimento del servizio, l'Ente Territorialmente competente ed il Soggetto Gestore collaborano alla predisposizione di sistemi di gestione informatica integrata e di banche dati di comune accesso, necessario all'esercizio delle rispettive competenze.
- 14.2 L'Ente territorialmente competente è obbligato a:
- a) garantire gli adempimenti di propria competenza previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio di gestione dei rifiuti urbani adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
 - b) adempiere alle obbligazioni nascenti dal contratto al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio.

Articolo 15

Ulteriori obblighi del Gestore – Sicurezza e continuità del servizio

- 15.1 Il Gestore è obbligato a:
- a) conseguire gli obiettivi relativi al Servizio affidato individuati dall'Ente territorialmente competente;
 - b) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del Servizio affidato da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'Autorità e assunti dal presente contratto;
 - c) provvedere alla realizzazione degli interventi indicati nel *Piano Economico Finanziario di affidamento (PEFA)*, e nell'aggiornamento dello stesso, per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale in relazione all'intero periodo di affidamento;
 - d) trasmettere all'Ente territorialmente competente le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del Servizio affidato, sulla base della pertinente normativa e dei provvedimenti dell'Autorità;
 - e) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Ente territorialmente competente ha facoltà di disporre durante il periodo di affidamento;
 - f) dare tempestiva comunicazione all'Ente territorialmente competente del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere interruzioni dell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle criticità in parola, in conformità con le prescrizioni del medesimo Ente

territorialmente competente;

- g) restituire all'Ente territorialmente competente e/o ad altro ente concedente, alla scadenza dell'affidamento, tutti i beni strumentali al servizio **avuti in uso** in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;
- h) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dal presente contratto;
- i) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
- j) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
- k) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'Autorità e dal presente contratto;
- l) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente, dalla regolazione dell'Autorità e dal presente contratto;
- m) utilizzare tutte le attrezzature ed i mezzi facenti parte della propria dotazione e riconducibili al cantiere di Vigevano purché in piena efficienza operativa ed in buono stato di decoro. Nel corso di validità del contratto di servizio il Soggetto Gestore si impegna a riammodernare il parco attrezzature ed automezzi attingendo dalle somme previste per investimenti indicati nel piano finanziario. Gli automezzi e le attrezzature dovranno essere in regola con le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti. La dotazione di automezzi ed attrezzature dovrà essere tale da garantire l'effettuazione dei servizi;
- n) mantenere sia gli automezzi sia le altre attrezzature costantemente in stato di perfetta efficienza e presentabilità mediante frequenti ed attente manutenzioni, assoggettando il tutto, ove si verifichi la necessità, anche a periodiche riverniciature, nonché a garantire le scorte necessarie;
- o) denunciare alla Polizia Locale irregolarità ripetute o di particolare gravità (abbandono abusivo di materiali, deposito di immondizie od altro sulle strade, conferimento dei rifiuti non conforme a quanto specificato nel Regolamento e alle disposizioni in vigore, ecc.), coadiuvando l'opera della Polizia Locale stessa, offrendo le indicazioni possibili per l'individuazione dei contravventori ed in particolare con l'operato degli Ausiliari Ambientali;
- p) nel caso di rinvenimento o di segnalazione della presenza di rifiuti pericolosi, sul suolo pubblico o ad uso pubblico, il Soggetto Gestore dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune prima di provvedere alla richiesta di intervento da parte di Ditta autorizzata. Nel caso di abbandono di rifiuti urbani o comunque i cui CER risultino inclusi nelle proprie autorizzazioni, Il Soggetto Gestore provvederà direttamente alla loro presa in carico.
Nei casi succitati il Soggetto Gestore comunicherà tempestivamente al Comune le operazioni che intende compiere, indicando la relativa spesa presunta per ottenere il nulla-osta per l'esecuzione degli interventi necessari.

15.2 Altri obblighi in tema di sicurezza e continuità del servizio

- a) Il servizio oggetto del presente contratto ha natura essenzialmente pubblicistico

istituzionale, ed è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico locale di rilevanza economica d'interesse generale (SIEG) e costituisce attività di pubblico interesse sottoposto quindi alla normativa in vigore e, pertanto, per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato, salvo scioperi o altre cause di forza maggiore.

L'ente territorialmente competente è il titolare del servizio in esame che esercita nella veste pubblicistico – autoritativa, nell'ambito del proprio regime giuridico, in quanto pubblica autorità, nel rispetto delle leggi che regolamentano il settore, in connessione alla tutela di interessi prettamente pubblici.

- b) In caso di abbandono o sospensione o in genere per ogni grave inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente contratto, l'Ente territorialmente competente potrà, ai sensi dell'art. 1406 c.c., sostituire direttamente, o tramite altro soggetto, il Soggetto Gestore per l'esecuzione d'ufficio del servizio pubblico locale in esame.
- c) Il Soggetto Gestore si impegna a perseguire, nell'ambito del servizio affidato, obiettivi di massima sicurezza, a livello delle infrastrutture sia di proprietà dell'Ente territorialmente competente, sia realizzati dal Soggetto Gestore stesso sulla base del citato piano finanziario degli investimenti.
Tale impegno si sostanzia nel più completo e scrupoloso rispetto delle norme di legge nel tempo vigenti in materia di esercizio del servizio di cui trattasi.
- d) Il Soggetto Gestore inoltre, a salvaguardia della pubblica incolumità, si impegna a disporre particolari cautele, oltre a quelle previste per norma, in sede di esecuzione degli interventi di qualunque tipo sulle infrastrutture, specialmente per quelli in sede stradale. Per questi ultimi saranno ridotti al minimo gli eventuali intralci o disservizi per la circolazione, attivando previamente in ogni caso i necessari coordinamenti ed interventi degli organi dell'ente locale in tal senso coinvolti.
- e) La sospensione dell'erogazione del servizio da parte del Soggetto Gestore potrà avvenire solo per cause di forza maggiore, salvo quanto previsto al successivo punto f). In caso di forza maggiore il Soggetto Gestore dovrà provvedere a ripristinare la regolarità del servizio il più presto possibile, al fine di arrecare il minor disagio possibile agli utenti.
In caso di esigenze tecniche, sempre che non sia possibile provvedere senza sospendere l'erogazione del servizio, il Soggetto Gestore è tenuto a preventivamente informare almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima, sia l'ente locale che gli utenti interessati mediante affissione di manifesti e/o apposite comunicazioni indicanti il giorno, l'ora di interruzione, l'ora di ripristino del servizio.
Le ipotesi di sospensione del servizio di cui al presente punto ed al successivo punto f) non potranno essere invocate come inadempimenti contrattuali e come tali non costituiscono titolo per qualsiasi richiesta di indennizzo tra le Parti.
- f) Qualora la regolare erogazione del servizio debba essere sospesa a causa di attività poste in essere dall'ente locale e/o a causa di attività autorizzate da

quest'ultimo (ad es.: lavori di qualsiasi genere), l'ente locale è tenuto (per quanto possibile) ad informare il Soggetto Gestore con congruo preavviso.

15.3 Controversie

Le vertenze che avessero a sorgere tra l'Ente territorialmente competente ed il Soggetto Gestore, quale che sia la loro natura (tecnica, amministrativa o giuridica), nessuna esclusa, saranno oggetto preliminarmente di composizione per via bonaria. Per le controversie non definibili come sopra, foro competente è quello di Pavia. E' esclusa la procedura arbitrale.

Le eventuali controversie con gli utenti riferite alla gestione del servizio di cui trattasi adottano i canali di comunicazione indicati nella carta della qualità del servizio nonché l'eventuale modulistica prevista a seconda delle casistiche.

Il Soggetto Gestore attiva l'istruttoria che la circostanza comporta e procede secondo le modalità previste ed indicate nella carta della qualità allegata al presente contratto.

15.4 E' tassativamente vietata la cessione totale o parziale del presente contratto di servizio pubblico locale (in qualunque forma o in qualunque circostanza, nessuna esclusa) di cui trattasi o del servizio pubblico locale (o di sue fasi) di cui al presente contratto.

Il tutto, sotto pena di risoluzione del contratto e del rimborso delle maggiori spese e danni che derivassero all'Ente territorialmente competente per effetto della inadempienza.

Quanto previsto nel precedente capoverso di questo comma, non si applicherà a forniture, lavori, opere, prestazioni di servizi operativi per quanto previsto dal presente contratto a carico del Soggetto Gestore che potranno, ai sensi di legge, da questi essere esternalizzati nel rispetto delle procedure di legge, rimanendone l'unico responsabile ed impegnandosi a fare rispettare tutti gli obblighi e gli oneri previsti nel presente contratto di servizio.

Titolo V DISCIPLINA DEI CONTROLLI

Articolo 16

Obblighi del Gestore in materia di controlli

- 16.1 Il Gestore predispone con cadenza annuale, in occasione dell'approvazione del progetto di bilancio, una relazione contenente i dati e informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel presente contratto di servizio, come da precedente comma 13.2.
- 16.2 Il Gestore si impegna a consentire, in ogni momento, all'Ente territorialmente competente l'accesso ai luoghi, opere e impianti, o alla documentazione in proprio possesso attinenti ai servizi oggetto del presente contratto, ai fini dello svolgimento dei controlli di cui all'Articolo 17.
- 16.3 Il gestore dovrà inoltre assicurare all'Ente territorialmente competente la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati e conservare in modo aggiornato ed accessibile la documentazione necessaria per un periodo non inferiore a 3 anni successivi a quello della registrazione.
- 16.4 Il Gestore provvede annualmente a redigere e aggiornare l'inventario dei beni strumentali relativi allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, distinto almeno nelle seguenti sezioni:
- a) beni strumentali di sua proprietà con la specificazione di quelli acquisiti dal gestore uscente;
 - b) beni strumentali di terzi (Ente territorialmente competente compreso).

Articolo 17

Programma di controlli

- 17.1 L'Ente territorialmente competente predispone annualmente, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 28 del Decreto Legislativo 201/22, il programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.
- 17.2 Il programma di controlli individua l'oggetto e le modalità di svolgimento dei controlli. Rientra nell'ambito dei controlli anche la verifica dei dati registrati e comunicati dal Gestore all'Autorità e all'Ente territorialmente competente anche nell'ambito dell'attuazione della regolazione *pro tempore* vigente.
- 17.3 Nell'ambito dei controlli l'Ente territorialmente competente verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per lo svolgimento del servizio.
- 17.4 Il programma di controlli individua l'eventuale soggetto terzo incaricato di svolgere le attività di controllo per conto dell'Ente territorialmente competente.
- 17.5 L'Ente territorialmente competente, al fine di svolgere l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo del servizio pubblico locale affidato al Soggetto Gestore, può altresì effettuare, previa autorizzazione del Soggetto Gestore ai fini della sicurezza, visite ed ispezioni sulle infrastrutture, nonché nei locali deputati alla gestione del servizio pubblico locale di cui trattasi, nonché nei luoghi in cui venga svolto il servizio pubblico ovvero qualunque attività connessa.

In occasione delle ispezioni di cui sopra, l'Ente territorialmente competente può effettuare campionamenti ed ogni operazione conoscitiva ivi compresa l'acquisizione di copie documentali o l'assunzione di testimonianze comunque relative al servizio svolto, avvalendosi di personale esperto anche esterno alla struttura dell'Ente territorialmente competente, fatte salve tutte le garanzie di sicurezza e/o di privacy di legge.

Il Soggetto Gestore presta all'Ente territorialmente competente ogni collaborazione nell'espletamento delle attività previste nel presente contratto e/o nelle future leggi e/o deliberazioni da parte delle Autorità competenti, compatibilmente con la necessità di garantire la prestazione del servizio pubblico locale.

Il Soggetto Gestore sarà preventivamente invitato a partecipare alle missioni di verifica e controllo anzi esposte, fornendo tutte le informazioni, i supporti e le documentazioni utili alle verifiche ed ai controlli stessi.

Le verifiche dovranno inoltre porre nella condizione l'Ente territorialmente competente di garantire che il servizio in esame venga svolto nella massima trasparenza ed equità di trattamento tra tutti gli utenti, e quindi di svolgere ogni attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo a tal fine necessaria.

Si applicano le disposizioni previste dall'art. 147 (Tipologia dei controlli interni) e dell'art. 147-quater (Controlli sulle società partecipate non quotate), c. 2, d. lgs. 267/2000 (TUEL) introdotto dalla l. 213/2012 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), in vigore dall'11/10/2012, art. 3 (Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali).

Articolo 18

Modalità di esecuzione delle attività di controllo

- 18.1 L'Ente territorialmente competente effettua le attività di controllo sulla corretta esecuzione e il rispetto del presente contratto da parte del Gestore in coerenza con il programma e secondo le modalità di cui all'Articolo 17.

Titolo VI PENALI E SANZIONI

Articolo 19

Penali

- 19.1 In caso di inosservanza delle disposizioni previste nel presente contratto, ovvero di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o di comportamento suscettibile di pregiudicare la continuità e la qualità dei servizi erogati ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente contratto, il Gestore provvede a rimuovere le cause di inadempimento nel più breve tempo possibile.
- 19.2 Alle inadempienze del Gestore di cui al comma 19.1 potranno essere applicate le seguenti penali, fatte salve quelle previste dalla regolazione *pro tempore* vigente.

I non adempimenti delle obbligazioni contrattuali sono contestati dall'Ente territorialmente competente mediante l'invio, con PEC o plico raccomandato con avviso di ricevimento, di una lettera di addebito corredata dalla documentazione a supporto e, se necessario, dall'intimazione ad adottare le misure atte a rimuovere gli effetti dell'inadempimento.

Entro 7 (sette) giorni solari consecutivi dal ricevimento della lettera di addebito, il Soggetto Gestore può sottoporre le proprie osservazioni all'Ente territorialmente competente. In tal senso detto Ente può fissare un congruo termine per l'adempimento, trascorso il quale se il Soggetto Gestore non ha nel frattempo adempiuto si applica la risoluzione del presente contratto.

Per ogni causa di grave disservizio oggettivamente constatato come nel seguito tabellato, per cause dipendenti dal Soggetto Gestore, previo coinvolgimento del Soggetto Gestore ai fini dell'eventuale esimente, l'Ente territorialmente competente applica al Soggetto Gestore una penale come da seguente tabella:

Oggetto	Inadempienza	Importo (€)	Importo max (€)
Esecuzione dei servizi	Mancata effettuazione dei servizi di base per ogni giorno	2.000 per mancato servizio	15.000
Ritardato avvio dei servizi	Ritardata attivazione dei servizi di base rispetto alla tempistica concordata	500 per ogni giorno di ritardo per ogni singolo servizio	30.000
Modalità esecuzione dei servizi	Mancato rispetto della programmazione di esecuzione dei servizi (modalità organizzative e tempi di esecuzione).	150 per singola contestazione	3.000
Esecuzione incompleta	Effettuazione parziale dei servizi di base per ogni singolo servizio	250 per singola contestazione	5.000
Esecuzione dei servizi	Insufficiente esecuzione qualitativa del singolo servizio	150 per singola contestazione	3.000
Variazione delle modalità organizzative	Ritardata Esecuzione dei Servizi	300 per giorno di ritardo	6.000
Modalità gestione rifiuti	Miscelazione di materiali provenienti da raccolta differenziata sia all'atto dello svuotamento dei contenitori, sia presso i centri di raccolta	1500 per singola contestazione	15.000
Automezzi	Inadeguato stato di manutenzione degli automezzi impiegati o utilizzo di mezzi inadeguati;	100 per singola contestazione	5.000
Attrezzature	Inadeguato stato di manutenzione delle attrezzature impiegate;	100 per ogni contestazione	2.000
Controlli	Impedimento dell'azione di controllo da parte del personale del Comune	1.500,00 per singola contestazione	10.000
Rapporto con l'utenza	Scorretto comportamento	50,00 per singola contestazione	1.000

L'importo della penale verrà detratto dall'ammontare dei corrispettivi spettanti al Soggetto Gestore per i servizi resi in relazione al presente contratto, con decurtazione nella liquidazione della prima mensilità di corrispettivo utile.

Le infrazioni anzidette, accertate dagli Uffici dell'Ente territorialmente competente, saranno contestate in forma scritta al Soggetto Gestore, mediante posta elettronica certificata, raccomandata A/R o fax, il quale potrà, entro 7 (sette) giorni dalla notifica della contestazione, produrre le eventuali memorie giustificative e difensive dell'inadempienza riscontrata.

Esaminate queste, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, sarà applicata dal Responsabile dell'Area Tecnica dell'Ente territorialmente competente, a suo insindacabile giudizio, la penalità come sopra determinata.

Le sanzioni / penalità applicate in forza del contratto di servizio saranno considerate definitivamente accertate ed incontestabili decorsi giorni 15 (quindici) dalla notifica del provvedimento con cui vengono comminate, senza che il Soggetto Gestore apponga specifica riserva. In caso di acquiescenza del Soggetto Gestore per mancata contestazione delle sanzioni nel termine previsto, la somma sarà definitivamente introitata dall'Ente territorialmente competente.

Non sono da considerarsi cause di forza maggiore eventuali avarie e malfunzionamenti di mezzi ed attrezzature.

L'applicazione della penalità o della trattenuta come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa dell'Ente territorialmente competente nei confronti del Soggetto Gestore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali lo stesso Soggetto Gestore rimane comunque ed in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze.

Ferma restando l'applicazione delle penalità sopradescritte, qualora il Soggetto Gestore non ottemperi ai propri obblighi entro il termine eventualmente intimato dal Responsabile dell'Area Tecnica dell'Ente territorialmente competente, questi, a spese del Soggetto Gestore stesso e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario.

L'ammontare delle sanzioni e l'importo delle spese per i lavori, servizi o per le forniture eventualmente eseguite d'ufficio saranno, in caso di mancato pagamento, trattenute dall'Ente territorialmente competente sulla rata del canone in scadenza.

L'importo delle penali previste dal presente articolo è da intendersi IVA inclusa.

L'Ente territorialmente competente ha facoltà di risolvere il contratto se il gestore non rispetta le condizioni contrattuali e non ottempera ai relativi Ordini di Servizio inviati dal tecnico preposto al controllo della gestione e previa messa in mora.

Fatta salva l'applicazione dei provvedimenti di cui sopra, l'Ente territorialmente competente potrà dichiarare la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) per scioglimento, cessazione o fallimento del Soggetto Gestore;
- b) per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e comunicate, che, a giudizio dell'Ente territorialmente competente siano tali da determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali ritenuti gravi;
- c) quando il Soggetto Gestore si renda colpevole di frode;
- d) per ogni altra grave inadempienza ai termini dell'articolo 1453 del Codice Civile;
- e) per il venir meno anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge (nazionale e/o regionale) per l'esercizio delle attività oggetto di contratto (iscrizione all'Albo nazionale Gestori ambientali);

- f) trasferimento ad altri, da parte del Soggetto Gestore, degli obblighi relativi al contratto.
 - g) sospensione del servizio non dipendente da forza maggiore per più di giorni 3 (tre), a seguito di diffida formale da parte del Comune;
 - l) in caso di totale cessione del presente contratto a soggetti terzi senza preventiva autorizzazione del Comune;
- 19.3 In caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli obblighi e *standard* di qualità previsti dal presente contratto, ivi compresi gli obblighi e *standard* aggiuntivi rispetto alla regolazione *pro tempore* vigente, si possono applicare al Gestore medesimo, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi sono raccordati con quelli previsti dalla regolazione *pro tempore* vigente per violazione degli *standard* corrispondenti.
- 19.4 L'Ente territorialmente competente comunica all'Autorità le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma 19.3, per le successive determinazioni di competenza.

Articolo 20

Sanzioni

- 20.1 L'Ente territorialmente competente è tenuto a segnalare all'Autorità, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

Articolo 21

Controversie, condizioni di risoluzione

- 21.1 Ogni controversia tra l'Ente territorialmente competente ed il Soggetto Gestore, di natura esclusivamente giuridica, che possa insorgere circa l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'esecuzione del presente contratto, e relativa a diritti disponibili a norma di legge (fatta eccezione per quelli di inderogabile competenza del giudice ordinario o amministrativo o contabile), sarà preliminarmente sottoposta al giudizio del dirigente (o funzionario) competente dell'Ente territorialmente competente e del legale rappresentante (o suo delegato) del Soggetto Gestore, che decideranno entro 30 (trenta) giorni solari consecutivi dal coinvolgimento, come amichevoli compositori e senza le forme di procedura per gli atti di istruzione.
- Le vertenze che invece dovessero sorgere, dopo l'obbligatorio tentativo di composizione amichevole promossa dalla parte più diligente ai sensi del precedente comma, saranno definite ricorrendo al Tribunale competente rispetto alla sede dell'Ente territorialmente competente.
- L'Ente territorialmente competente può recedere dal contratto, per rilevanti motivi di interesse pubblico.
- Il recesso di cui al presente comma 21.1 sarà comunicato al Soggetto Gestore previo preavviso di 180 (centottanta) giorni solari consecutivi tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC, a meno che il rispetto di tale termine risulti precluso dalle stesse ragioni di pubblico interesse.
- 21.2 Fatte salve le condizioni di risoluzione previste dalla normativa vigente, le Parti

disciplinano espressamente le condizioni di risoluzione per grave inadempimento contrattuale, prevedendo espressamente le ipotesi di inadempimento oggetto delle clausole risolutive espresse ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, nonché le modalità e i termini per l'intimazione ad adempiere secondo la previsione dell'articolo 1454 del Codice civile.

Rientrano tra le previsioni di grave inadempimento contrattuale che possono generare l'applicazione delle clausole risolutive espresse anzidette, le seguenti (in quanto imputabili alla piena responsabilità del Gestore, le cause n. 1 (*«Mancata effettuazione del servizio di raccolta “porta a porta” di una qualunque frazione di rifiuto prevista in contratto, per un'intera giornata e per turno previsto»*) e punto 2 (*«Ritardato recupero del servizio di raccolta “porta a porta”, non svolto per qualunque tipologia di rifiuto, oltre le ore 12.00 del giorno feriale successivo»*)) di cui al comma 19.2:

- h) se in capo d'anno sommano a n. 10 eventi per la causa n. 1;
- i) se in capo d'anno sommano a n. 5 eventi per la causa n. 2.

Titolo VII CESSAZIONE E SUBENTRO

Articolo 22

Procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente

- 22.1 L'Ente territorialmente competente è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo Gestore almeno dodici mesi prima della scadenza naturale del contratto e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.
- 22.2 Il Gestore è tenuto a mettere a disposizione tempestivamente i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento ai sensi della normativa vigente.
- 22.3 Ai fini di cui al comma precedente, anche sulla base dell'inventario dei beni strumentali predisposto dal Gestore, l'Ente territorialmente competente verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio e quelli da trasferire al Gestore entrante.
- 22.4 L'Ente territorialmente competente dispone l'affidamento al Gestore entrante entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'Autorità le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.
- 22.5 L'Ente territorialmente competente individua, con propria deliberazione, il valore di subentro in base ai criteri stabiliti dalla regolazione *pro tempore* vigente, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore entrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore uscente trasmette all'Ente territorialmente competente le informazioni e i dati necessari entro i sei mesi antecedenti alla data di scadenza dell'affidamento; l'Ente territorialmente competente delibera entro i successivi sessanta giorni e trasmette all'Autorità la propria determinazione per la sua verifica di coerenza regolatoria nell'ambito dei procedimenti di competenza.
- A seguito del pagamento del valore di subentro, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'Ente territorialmente competente sulla base dei documenti contabili.
- 22.6 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all'Ente territorialmente competente, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del Servizio affidato.
- 22.7 In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'Ente territorialmente competente, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'Ente territorialmente competente unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi; ove perduri il mancato pagamento del valore di subentro, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, e trova applicazione il successivo Articolo 24.
- 22.8 In caso di inosservanza delle previsioni di cui ai precedenti commi ad opera di una

delle Parti (avendo nel seguito, indicato con l'acronimo E.T.C., l'Ente territorialmente competente), trovano applicazione le seguenti penali a carico del Gestore uscente e/o del Gestore entrante, nell'ipotesi di scadenza naturale o di scadenza anticipata.

Articolo	Penale		A favore gestore		A scadenza		A carico gestore	
	al giorno	E.T.C.	uscente	entrante	naturale	anticipata	uscente	entrante
22.1	preavviso	X			entro 12 mesi	entro 3 mesi		
22.2	€50				X	X	X	
22.5	€50		X					X
22.6	€50		X					X
22.7	€50		X					X

Dove la penale di cui al comma:

22.2, è a favore dell'Ente territorialmente competente;

22.5, è a favore del gestore uscente per il tramite dell'interessamento dell'Ente territorialmente competente;

22.6, è a favore del Gestore uscente;

22.7, è a favore del Gestore uscente.

Articolo 23

Trattamento del personale

- 23.1 E' fatto obbligo al Soggetto Gestore di assicurare il corretto comportamento morale e professionale del proprio personale dipendente e di ogni altro soggetto da esso eventualmente coinvolto verso l'utente, nonché la corretta disciplina nello svolgimento delle mansioni dello stesso personale, con particolare riguardo al rispetto delle normative sulla sicurezza degli impianti e sulla sicurezza e salute sul lavoro. Tutto il personale del Soggetto Gestore e di ogni altro soggetto da esso eventualmente coinvolto, dovrà mantenere in servizio contegno irreprensibile e decoroso ed il suddetto personale a contatto col pubblico in generale e con l'utente in particolare, sarà fornito, a cura e spese del Soggetto Gestore, di adeguata uniforme di lavoro e di visibile tesserino di riconoscimento con foto ed indicazione dell'unità di appartenenza, oppure, alternativamente, col numero del codice di identificazione. Il Soggetto Gestore sarà tenuto alla completa osservanza, nei riguardi del personale alle proprie dipendenze e di ogni altro soggetto da esso eventualmente coinvolto, di tutte le disposizioni e norme contenute nel C.C.N.L. adottato e dalle norme di legge vigenti. Farà pure carico al Soggetto Gestore, per il personale alle sue dipendenze e di ogni altro soggetto da esso eventualmente coinvolto, il pagamento di tutti i contributi pertinenti al datore di lavoro, l'assicurazione infortuni, assunzioni obbligatorie, malattie, disoccupazione, il trattamento di fine rapporto ed ogni e qualsiasi altro adempimento, obbligo, versamento dovuto ad enti o istituti assicurativi e previdenziali.
- 23.2 Il Gestore entrante garantisce l'applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente.

Titolo VIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Garanzie

- 24.1 In materia di garanzie, si applica la normativa *pro tempore* vigente, unitamente alle disposizioni del presente contratto.
- 24.2 A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, al momento della sottoscrizione il Gestore rilascia idonea garanzia fideiussoria, assicurativa o bancaria per l'importo di euro 96.277,88, in base alle disposizioni di legge.
- 24.3 Il Gestore si impegna a dare comunicazione all'Ente territorialmente competente del rinnovo di detta fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza.
- 24.4 Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fideiussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell'Ente territorialmente competente entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione scritta dell'Ente medesimo, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.
- 24.5 La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.

Articolo 25

Assicurazioni

- 25.1 Il Gestore è tenuto a sottoscrivere le polizze assicurative per
- a) Responsabilità Civile verso Terzi, fino al massimale di euro 10.000.000,00
 - b) Protezione dei beni strumentali all'esecuzione del servizio contro i rischi di calamità naturali, per il massimale euro 3.500.000,00

Articolo 26

Modalità di aggiornamento e modifica del contratto

- 26.1 Il presente contratto è automaticamente modificato al verificarsi delle seguenti condizioni che modificano e/o integrano le modalità di esecuzione del Servizio affidato e/o degli obblighi che gravano su una o entrambe le Parti, in particolare al sopravvenire di:
- a) disposizioni legislative nazionali e/o regionali e regolamentari;
 - b) provvedimenti di regolazione dell'Autorità;
 - c) provvedimenti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, approvati dagli enti competenti ai sensi di legge;
 - d) modifiche programmate o meno indicate nel presente contratto.

- 26.2 Ferma restando la preventiva verifica delle condizioni di ammissibilità delle modifiche in corso di esecuzione del contratto previste dalle norme di legge e dai provvedimenti regolatori *ratione temporis* vigenti, è ammessa la modifica del Servizio affidato su impulso delle Parti o di una sola di esse.
- Le Parti perfezionano, con uno o più specifici *addendum* al presente contratto di servizio gli interventi aggiuntivi, le prestazioni aggiuntive e le prestazioni accessorie e complementari al servizio RSU di cui trattasi, variabili a richiesta dell'Ente territorialmente competente o su proposta del Soggetto Gestore. Il valore dei suddetti interventi e/o delle suddette prestazioni sarà inserito nel PEF dell'Ente territorialmente competente e negli strumenti programmatici del citato Soggetto Gestore secondo le seguenti modalità:
- a preventivo mediante la valorizzazione dei costi operativi incentivanti (COI) se ne viene richiesta l'esecuzione in un periodo tariffario non ancora approvato
 - a consuntivo o preconsuntivo a seconda dei casi, nel primo PEF utile se richiesti ed eseguiti nel corso di un periodo tariffario già approvato.
 - le Parti daranno in ambo i casi luogo alla trasparenza ai sensi di legge per quanto di competenza (d.d. Lgss. 267/2000, 33/2013, 175/2016 e 201/2022).
- 26.3 Le modalità di aggiornamento del presente contratto determinate dall'adozione di eventuali addendum contrattuali, avviene: (i) per l'Ente territorialmente competente come da stima preventivata ad esso sottoposta dal Soggetto Gestore, verifiche del Responsabile del procedimento, delibere (a seconda competenza) di Giunta comunale o di Consiglio comunale, determina a contrarre, aggiornamento degli strumenti programmatici; (ii) per il Soggetto Gestore: a) qualora si trattasse di interventi puntuali e non ripetitivi/ricorrenti o non si tratti di investimenti: come da delibera dell'organo amministrativo; b) qualora si trattasse di interventi ripetitivi/ricorrenti nell'anno o nel corso di un periodo maggiore oppure si trattasse di investimenti: come da delibera dell'organo amministrativo previo coinvolgimento del Comitato di controllo analogo congiunto che si pronuncerà sulla relativa congruità.
- 26.4 I PEF redatti sia ai sensi del Metodo Tariffario Rifiuti "MTR" sia il Piano Economico Finanziario di Affidamento "PEFA" (inteso sia come aggiornamento sia come nuovo affidamento), entrambe redatti dal Soggetto Gestore, saranno sempre approvati dall'organo amministrativo di quest'ultimo e trasmessi all'Ente territorialmente competente e comunque sottoposti poi anche all'assemblea soci nella prima seduta utile, previo asseveramento dei PEF sopracitati da parte dell'Ente territorialmente competente.

Articolo 27

Allegati

- 27.1 Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante - formale e sostanziale - del presente contratto:
- a) Deliberazione dell'Ente territorialmente competente n. 21 del 3 maggio 2013 (scelta della forma di gestione);
 - b) Deliberazione dell'Ente territorialmente competente n. 42 del 27 giugno 2013 (affidamento del servizio);

- c) Carta della qualità del servizio oggetto di affidamento;
- d) Piano Economico Finanziario (PEF) di affidamento;
- e) Inventario dei beni strumentali di proprietà / in uso;
- f) Elenco complessivo del personale del gestore
- g) Elenco delle banche dati relative al Servizio affidato;
- h) Disciplinare tecnico

In Vigevano, li _____

Per il Comune di Vigevano
Arch. Enrico Rossi

f.to con firma digitale

Per ASM ISA s.p.a.
Il Presidente
Avv. Paolo Emanuele Zorzoli Rossi

f.to con firma digitale